SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia delle dogane

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2007, n. **75.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29;

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 gennaio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono riordinati secondo quanto previsto dal presente regolamento e continuano ad operare presso il Ministero della pubblica istruzione i seguenti organismi, istituiti con legge o regolamento:

a) Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, istituito ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

b) Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

c) Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

d) Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

e) Forum nazionale delle associazioni studentesche, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301;

f) Forum nazionale delle associazioni dei genitori, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301;

g) Conferenza nazionale dei Presidenti delle consulte provinciali degli studenti, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156;

h) Comitato interministeriale di sorveglianza per l'attuazione del Piano operativo nazionale (PON), previsto dal regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e dal Quadro comunitario di sostegno, obiettivo 1 2000/2006;

i) Organi collegiali regionali, istituiti ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

l) Commissione per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093;

m) Comitati provinciali di educazione e prevenzione dei danni alla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, istituiti ai sensi della legge 20 giugno 1990, n. 162, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

n) Consulte provinciali degli studenti e i nuclei di coordinamento regionale, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, e successive modificazioni;

o) Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP) istituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

p) Organi provinciali di garanzia, istituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

q) Comitati per la sicurezza, istituiti ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

r) Commissioni provinciali di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

s) Gruppi di lavoro provinciali per l'handicap, istituiti ai sensi della citata legge n. 104 del 1992;

t) Commissioni di lavoro regionali per l'handicap e l'integrazione, istituite ai sensi della citata legge n. 104 del 1992;

u) Conferenze regionali delle Consulte per gli studenti, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

v) Forum regionali dei genitori, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

z) Commissioni per lo scarto d'archivio, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 2.

Riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della pubblica istruzione

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad operare presso il Ministero della pubblica istruzione il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i gettoni di presenza, le indennità o qualsiasi altro compenso comunque denominato, spettanti ai membri del Nucleo di cui al comma 1 sono rideterminati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare una riduzione di spesa non inferiore al 30 per cento di quella riferita all'anno 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, opera in misura proporzionale al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 3.

Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente decreto durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della pubblica istruzione, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e, nel caso di proroga della durata dello stesso, possono essere confermati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 305

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis.* La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Si riporta il comma 177 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»:

«177. All'art. 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che reca «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»:

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che reca «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:

«Art. 3 *(Realizzazione dei percorsi in alternanza)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'art. 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.».

— Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri»:

«Art. 41 *(Pari opportunità)*. — 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale così come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che reca «Norme per l'edilizia scolastica»:

«Art. 6 *(Osservatorio per l'edilizia scolastica)*. — 1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'art. 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'art. 5, comma 1, e di due unità per l'attività ordinaria.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, reca: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 301, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche».

— Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 75 *(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria)*. — 1. Le disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;

b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono sop-

presse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4 il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, che reca: «Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte»:

«Art. 6. — Il Ministro per la pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:

a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;

c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia;

d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono già insigniti del diploma di benemerenza di cui all'art. 1.

La commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della commissione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

I membri della commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.».

— La legge 20 giugno 1990, n. 162, reca: «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»:

«Art. 15 *(Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica)*. — 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che reca: «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»:

«Art. 5 *(Impugnazioni)*. — 1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

— Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che reca: «Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica»:

«I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei conti consuntivi, su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi membro del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato».

— Si riporta il comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministra-

zione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al preambolo.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al preambolo.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note al preambolo.

07G0089

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticità in atto nel comune di Rocchetta S. Antonio, connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla strada provinciale 99-bis. (Ordinanza n. 3594).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Considerata la grave situazione di dissesto idrogeologico che interessa il territorio del comune di Rocchetta S. Antonio su cui insiste la strada provinciale 99-bis;

Considerato altresì che la predetta situazione di dissesto ha subito un ulteriore aggravamento in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito il medesimo territorio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005;

Considerato che la summenzionata strada provinciale rappresenta il collegamento diretto del paese con la stazione ferroviaria, nonché il percorso più rapido verso il centro industriale di Melfi, con conseguente disagio e grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che confermano il denunciato contesto di criticità;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Foggia è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari al superamento del contesto critico in atto nel comune di Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle condizioni di dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi alla strada provinciale 99-bis.

2. Il commissario delegato provvede al monitoraggio strumentale dei fenomeni di dissesto idrogeologico in atto, all'espletamento delle indagini e degli studi necessari alla individuazione delle cause del dissesto ed alla interpretazione dei fenomeni di instabilità in atto, finalizzati alla successiva progettazione degli interventi, anche acquisendo gli esiti degli studi già disponibili sull'area in esame, ovvero in corso, commissionati dalle amministrazioni pubbliche competenti.

3. Il commissario delegato provvede, sulla base degli studi e delle indagini di cui al comma 2, alla predisposizione di un piano generale di interventi finalizzato alla messa in sicurezza della strada provinciale 99-bis e di un cronoprogramma delle attività da porre in essere per l'attuazione del piano, avvalendosi, ove ne ricorrano le condizioni, delle procedure di somma urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

4. Il piano generale degli interventi ed i risultati delle indagini ed il cronoprogramma sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, sentita la competente Autorità di bacino e la regione Puglia.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 ed al fine di assicurare ogni adempimento occorrente per la tempestiva allocazione delle risorse di cui all'art. 3 e per facilitare l'azione del commissario delegato, il commissario medesimo è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore designato dal capo del Dipartimento della protezione civile, da porre in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo commissario, dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia, nonché della collaborazione dell'ufficio tecnico del comune di Rocchetta S. Antonio, del settore protezione civile della regione Puglia, della provincia di Foggia, nonché delle altre amministrazioni pubbliche competenti.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche preordinate all'attività di progettazione, dispone, ove necessario, l'accesso urgente alle aree interessate, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al soggetto attuatore di cui al comma 1 è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al trattamento economico in godimento.

Art. 3.

1. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede nel limite di euro 3.250.000,00 a carico del Fondo per gli

interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali ulteriori risorse finanziarie comunali, provinciali e regionali che possono essere messe a disposizione con le modalità di cui al comma 3, destinate al superamento del contesto critico in rassegna.

3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite direttamente sulla apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 4.

1. Il commissario delegato trasmette, trimestralmente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi contenuti nel piano di cui all'art. 1, evidenziando le eventuali criticità e gli scostamenti dal cronoprogramma approvato, nonché le iniziative programmate per favorire la sollecita attuazione degli interventi.

Art. 5.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato è autorizzato a costituire un apposita struttura, composta da tre unità di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale del Governo di Foggia. Al predetto personale è corrisposto un compenso per lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, un'indennità mensile par al 50% dell'indennità mensile di posizione in godimento.

2. Al commissario delegato, in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza, è riconosciuto un compenso mensile pari al 50% del trattamento economico in godimento.

Art. 6.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05522

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2007.

Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, prevede per il raggiungimento delle finalità della medesima, che siano regolate le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale;

Vista la succitata legge 21 ottobre 2005, n. 219, in particolare l'art. 7, comma 3 che demanda al Ministro della salute la fissazione delle indicazioni relative alle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991 «Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

Sentita la Consulta permanente per il sistema trasfusionale nella riunione del 24 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:

a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

b) sono costituite da donatori e donatrici volontari o da persone che già lo siano state;

c) improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.

2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle Associazioni e delle Federazioni dei donatori volontari di sangue debbono essere improntati alla più ampia partecipazione dei loro aderenti ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno, con particolare riferimento alle modalità di elezione delle cariche sociali.

Art. 2.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:

a) promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche e della educazione alla salute nella popolazione nel suo insieme, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;

b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;

c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;

d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue ed emocomponenti come stabilito nella legge 21 ottobre 2005, n. 219 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

Art. 3.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari delle rispettive regioni, mediante convenzioni da stipulare con le medesime in conformità allo schema tipo previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b)* della legge n. 219/2005.

2. La stipula delle convenzioni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica della conformità degli statuti delle associazioni e federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto.

Art. 4.

1. Le indicazioni sulle finalità statutarie di cui al presente decreto si applicano anche alle Associazioni e Federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale.

2. Le associazioni e federazioni di donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, perseguono lo scopo della promozione dell'informazione e sensibilizzazione della popolazione, volta a favorire il dono del sangue da cordone ombelicale per fini terapeutici, in relazione al perseguimento delle necessità nazionali e internazionali.

Art. 5.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori volontari di sangue e le associazioni e le federazioni delle donatrici volontarie di sangue da cordone ombelicale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; da quella data cesserà l'efficacia del decreto ministeriale 7 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 giugno 1991, n. 148, citato in premessa.

Roma, 18 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202

07A05428

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° giugno 2007.

Iscrizione dell'organismo denominato «Omnia Qualità Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della società «Omnia Qualità Srl», con sede in Cappelle dei Marsi (L'Aquila), via Tiburtina Valeria km 110, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Omnia Qualità Srl» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Omnia Qualità Srl», con sede in Cappelle dei Marsi (L'Aquila), via Tiburtina Valeria km 110, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origini protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «Omnia Qualità Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Omnia Qualità Srl», è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05409

DECRETO 4 giugno 2007.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione, come denominazione di origine protetta, e revoca dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze, quale Autorità pubblica designata ad effettuare i controlli sulla predetta denominazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2005, con il quale alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 4 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006 con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine»;

Vista la nota datata 28 maggio 2007, con la quale il comitato promotore per la denominazione di origine protetta «Zafferano delle Colline Fiorentine», con sede in Pontassieve (Firenze), via Santa Brigida n. 11, chiede che venga ritirata presso i competenti uffici della Comunità europea l'istanza di registrazione della denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine»;

Vista la nota della regione Toscana datata 29 maggio 2007, con la quale la stessa prende atto della decisione del comitato promotore di cui sopra;

Vista la nota protocollo n. 6740 del 31 maggio 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha richiesto il ritiro della predetta domanda di registrazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento dei provvedimenti autorizzatori citati in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca dei predetti provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

La protezione transitoria accordata a livello nazionale con decreto ministeriale del 12 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2005 alla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 4 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006 con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze è stata designata quale Autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Zafferano delle Colline Fiorentine» è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05410

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 giugno 2007.

Autorizzazione, all'Istituto «C.O.I.R.A.G. - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Palermo, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto «C.O.I.R.A.G. - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Palermo, e nelle sedi periferiche di Milano, Torino e Roma un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto «C.O.I.R.A.G. - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Palermo da via Mondini, 21 a via Sciuti, 102;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 2 maggio 2007, trasmessa con nota prot. n. 206 del 4 maggio 2007;

Vista la nota prot. n. 38 del 15 maggio 2007 con la quale l'Istituto «C.O.I.R.A.G. - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» ha comunicato che la sede didattica principale della scuola è da ritenersi quella di Milano anziché quella di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «C.O.I.R.A.G. - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi» abilitato con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Palermo, Milano, Torino e Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Palermo da via Mondini, 21 a via Sciuti, 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il direttore generale: MASIA

07A05388

DECRETO 8 giugno 2007.

Autorizzazione, all'Istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica (SIPP)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica (SIPP)», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Po, 102, int. 8 a via Po, 102, int. 1;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 febbraio 2007, trasmessa con nota prot. n. 126 del 2 marzo 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Società italiana di psicoterapia psicoanalitica (SIPP)» abilitato con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale di Roma da via Po, 102, int. 8 a via Po, 102, int. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il direttore generale: MASIA

07A05389

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Cremona ha comunicato, con nota n. 305/D/ms del 18 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 19 maggio 2007 prot. n. 1163/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05352

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 10 maggio 2007 prot. n. 1104/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 14 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ascoli Piceno, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05387

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0006374/07 del 18 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 30 maggio 2007 prot. n. 1891/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05339

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Sondrio, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Sondrio ha comunicato, con nota n. UP SO/0001328/07 del 17 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli, il giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 30 maggio 2007 prot. n. 1891/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05340

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0003792/07 del 17 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano, con nota del 30 maggio 2007 prot. n. 1891/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05341

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 12 giugno 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Trieste.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 2/Ris. del 12 gennaio 2007 della direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Trieste;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Trieste

A far data dal 21 giugno 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Trieste, dipendente dalla direzione regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Fernetti;

Porto industriale;

Punto franco nuovo;

Punto franco vecchio;

Sezione operativa laboratorio chimico di Trieste.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Trieste;

l'ufficio tecnico di finanza di Trieste;

il laboratorio chimico delle dogane di Trieste;

la dogana di Fernetti;

la dogana di Muggia;

la sezione doganale del porto industriale;

la sezione doganale di Prosecco;

la sezione doganale del punto franco nuovo;

la sezione doganale del punto franco vecchio;

la sezione doganale di Rabuiese;

la sezione doganale di San Sabba;

la sezione doganale dello scalo Legnami;

la sezione doganale di Villa Opicina.

L'ufficio delle dogane di Trieste, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Trieste.

L'ufficio delle dogane di Trieste assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Trieste e del soppresso ufficio tecnico di finanza di Trieste.

La sezione operativa territoriale di Fernetti assume le competenze della soppressa dogana di Fernetti, della soppressa sezione doganale di Prosecco e della soppressa sezione doganale di Villa Opicina.

La sezione operativa territoriale del porto industriale assume le competenze della soppressa dogana di Muggia, della soppressa sezione doganale del porto industriale, della soppressa sezione doganale di San Sabba, della soppressa sezione doganale dello Scalo Legnami e della soppressa sezione doganale di Rabuiese.

La sezione operativa territoriale del punto franco nuovo assume le competenze della soppressa sezione doganale del punto franco nuovo.

La sezione operativa territoriale del punto franco vecchio assume le competenze della soppressa sezione doganale del punto franco vecchio.

La sezione operativa laboratorio chimico di Trieste assume le competenze del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Trieste.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Trieste vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Trieste, del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Trieste e del direttore del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Trieste.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Trieste è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Trieste assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 12 giugno 2007

Il direttore: GUAIANA

07A05423

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2007.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione. (Rep. atti n. 115/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 31 maggio 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale, il quale all'art. 10, paragrafi 3 e 4, prevede che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo regolamento, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali di macellazione e per tenere conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie di adeguamento ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, il quale all'art. 4 dispone che, in deroga all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che prima del 1º gennaio 2006 sono stati autorizzati a immettere i prodotti alimentari d'origine animale sul loro mercato nazionale possono continuare a immettere tali prodotti su tale mercato con un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, fino a quando l'autorità competente non abbia riconosciuto, conformemente all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti che trattano tali prodotti;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerato che bisogna tutelare i metodi tradizionali di macellazione dei macelli che svolgono servizio di macellazione per i piccoli allevatori insistenti su un bacino territoriale limitato, nonché su aree geografiche sottoposte a difficoltà di ordine logistico;

Considerato che la deroga alla misura sulla presenza delle stalle di sosta presso taluni macelli per ungulati rappresenta un adattamento dei requisiti di cui all'allegato III del regolamento n. 853/2004, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso;

Tenuto conto che bisogna tutelare l'economia di carattere marginale nonché consentire l'utilizzazione ininterrotta di talune pratiche consuetudinarie;

Considerato che ai sensi dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 853/2004, bisogna specificare le norme per il trasporto delle carni di ungulati domestici appena macellati che non abbiano raggiunto la temperatura di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 853/2004, per permettere la produzione di prodotti specifici;

Vista la proposta di intesa in oggetto pervenuta dal Ministero della salute con nota in data 11 aprile 2007;

Vista la nota in data 11 maggio 2007, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul testo della presente intesa;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Capo I

DEROGA

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, possono disporre deroghe permanenti al requisito relativo alla presenza delle stalle di sosta o dei recinti di attesa previsto all'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, limitatamente al riconoscimento degli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva.

2. Il provvedimento di deroga di cui al comma 1, deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) in nessun caso deve essere consentito il pernotto degli animali nello stabilimento di macellazione;

b) deve trattarsi di animali introdotti nello stabilimento di macellazione direttamente provenienti da un allevamento o da un mercato situato nella medesima provincia in cui si trova lo stabilimento di macellazione, oppure da provincia contermine a quella ove si trova situato lo stabilimento di macellazione. Nel caso di animali provenienti da un altro Paese membro, il territorio in cui si trova l'allevamento o il mercato, da cui essi devono essere sempre inviati direttamente allo stabilimento di macellazione, deve comunque confinare con la provincia in cui è situato lo stabilimento di macellazione. In tutti i predetti casi deve comunque essere assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale durante il trasporto;

c) nello stabilimento di macellazione, il punto di scarico degli animali deve essere strutturato ed attrezzato in modo da consentire il corretto svolgimento della visita ante mortem, nonché da garantire l'incolumità del personale addetto ed il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale;

d) durante il periodo intercorrente tra l'arrivo nello stabilimento di macellazione del mezzo di trasporto che reca l'animale o il gruppo di animali, il loro scarico dal mezzo di trasporto e l'avvio alla macellazione, agli animali deve essere assicurata la possibilità di abbeveraggio;

e) subito dopo il loro scarico dal mezzo di trasporto, gli animali devono essere avviati alla macellazione solo dopo essere stati sottoposti, con esito favorevole, alla visita ante mortem da parte del veterinario ufficiale preposto allo stabilimento di macellazione.

3. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1, ai fini dell'applicabilità della deroga, deve essere indicato il limite produttivo giornaliero massimo dello stabilimento di macellazione.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 2.

1. L'autorità competente al fine di poter riconoscere, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, uno stabilimento in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005, deve previamente revocare l'autorizzazione rilasciata ai sensi:

degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, conformemente agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495;

dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992, n. 559, conformemente all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495.

2. Al fine dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, il responsabile legale di uno stabilimento in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005, invia apposita domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2008, nel rispetto delle procedure previste dall'autorità competente.

3. Per le operazioni di bollatura sanitaria delle carni di ungulati domestici e di selvaggina di grosse dimensioni ottenute in stabilimenti di macellazione in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005, viene usato materiale di bollatura di forma rettangolare, che deve misurare almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza, con caratteri di stampa che devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le indicazioni riportate nelle parti superiore ed inferiore e di almeno 1 cm per la sigla ed il numero, e deve recare le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova lo stabilimento;

b) al centro il numero d'identificazione attribuito all'impianto dalla regione o dalla provincia autonoma seguito dalla lettera M o S a seconda che si tratti di macello o di laboratorio di sezionamento;

c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova lo stabilimento.

4. Per le operazioni di marchiatura d'identificazione delle carni di ungulati domestici e di selvaggina di grosse dimensioni ottenute negli stabilimenti di sezionamento in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005 si applicano le prescrizioni di cui all'allegato II, sezione I, lettere A) e C), del regolamento CE n. 853/2004, mentre la forma del marchio d'identificazione deve essere rettangolare e deve riportare le indicazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 del presente articolo.

5. Gli stabilimenti di macellazione per ungulati, in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005, rispettano la capacità oraria massima di macellazione fissata dall'autorità competente, e comunque continuano a non poter superare il limite produttivo annuale e settimanale precedentemente fissato.

6. Gli stabilimenti di sezionamento per ungulati in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005 continuano a rispettare la capacità produttiva giornaliera fissata dall'autorità competente, che comunque non può superare il limite di produzione massimo di cinque tonnellate a settimana di carni disossate ovvero l'equivalente di carni in osso.

7. Il marchio d'identificazione delle carni di pollame, di lagomorfi, ottenute in stabilimenti di macellazione in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005, deve recare le seguenti indicazioni:

a) nella parte superiore, l'Azienda AUSL nel cui territorio è ubicato lo stabilimento;

b) al centro il codice di identificazione regionale attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, ovvero ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.

Per quanto concerne l'applicazione e il metodo per la marchiatura d'identificazione si applicano le prescrizioni di cui all'allegato II, sezione I, lettere *a)* e *c)*, del regolamento CE n. 853/2004.

8. Gli stabilimenti di macellazione di pollame e lagomorfi in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005 rispettano la capacità produttiva fissata dall'autorità competente, che comunque non può superare i 150.000 capi macellati all'anno.

9. Gli stabilimenti di sezionamento di pollame e lagomorfi in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005 rispettano la capacità produttiva giornaliera fissata dall'autorità competente, che comunque non può superare il limite di produzione massimo di tre tonnellate alla settimana.

Art. 3.

1. Gli elenchi degli stabilimenti che operano ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 2076/2005, già autorizzati prima del 1° gennaio 2006 ai sensi:

degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286;

dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, conformemente agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, per la macellazione di artiodattili selvatici d'allevamento;

dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495;

dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992, n. 559, conformemente all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495,

vanno compilati e mantenuti aggiornati da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Gli elenchi regionali degli stabilimenti di ungulati in attività ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005 vanno distinti in 2 sezioni, una relativa ai macelli ed una ai laboratori di sezionamento; per ciascuno stabilimento deve essere riportato:

il codice d'identificazione assegnato, il quale è costituito dalla sigla dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio è sito lo stabilimento separato da una barra dal numero d'identificazione regionale assegnato separato da una barra dalla lettera M o S per l'identificazione della tipologia di attività;

la ragione sociale;

la sede operativa;

il rappresentante legale;

le specie trattate.

3. Gli elenchi regionali degli stabilimenti di pollame e lagomorfi in attività ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 2076/2005 devono recare per ciascuno stabilimento:

il codice d'identificazione veterinario assegnato;

la ragione sociale;

la sede operativa;

il rappresentante legale;

le specie trattate.

4. Il codice d'identificazione, di cui al primo punto del comma 3 del presente articolo, il quale va riportato all'interno del marchio d'identificazione, è costituito da:

per le carni di pollame: due cifre iniziali che identificano la regione o provincia autonoma separate da una barra dalle cifre successive che identificano l'impianto precedute dalla lettera «V», separate con una barra dalla lettera M o S per l'identificazione della tipologia di attività (es.:XX/VXX/M);

per le carni di lagomorfi e selvaggina di allevamento: due cifre iniziali che identificano la regione o provincia autonoma separate da una barra dalle cifre successive che identificano l'impianto precedute dalla lettera «C», separate con una barra dalla lettera M o S per l'identificazione della tipologia di attività.

5. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute detti elenchi aggiornati, fino al termine del periodo transitorio previsto dal regolamento CE n. 2076/2005, ed inviano copia di ogni provvedimento che apportata modifica all'elenco stesso.

Capo III

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Art. 4.

1. In applicazione dell'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora il macello non disponga di uno spazio separato dotato di strutture per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto per il bestiame, il servizio veterinario competente provvede ad autorizzare formalmente il responsabile dello stabilimento a potersi avvalere a tal fine di spazi e strutture esterni all'impianto di macellazione, ufficialmente autorizzati.

2. Il responsabile dell'impianto di macellazione deve poter esibire in qualsiasi momento l'autorizzazione di cui al comma 1, sulla quale devono comparire gli estremi della struttura esterna presso la quale vengono inviati i mezzi di trasporto per il bestiame.

Art. 5.

1. In applicazione dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 3, del Regolamento CE n. 853/2004 il trasporto delle carni di ungulati domestici appena macellati che non abbiano raggiunto la temperatura di cui al punto 1 dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, del Regolamento CE n. 853/2004, destinate ad una macelleria o destinate ad un laboratorio di sezionamento, per permettere la produzione di prodotti specifici, può avvenire purché autorizzato dal servizio veterinario competente, a condizione che:

a) il trasporto delle carcasse avvenga direttamente dal macello, o dal laboratorio di sezionamento situato nei locali del macello, verso una macelleria o un laboratorio di sezionamento o un laboratorio di produzione di prodotti a base di carne;

b) il trasporto inizi immediatamente dopo il termine delle operazioni di macellazione;

c) la durata del trasporto non superi le due ore;

d) in autocontrollo venga applicata un'apposita procedura per garantire la sicurezza delle carni trasportate «a caldo»;

e) venga mantenuta registrazione presso lo stabilimento di macellazione dei quantitativi di carni esitate «a caldo».

Roma, 31 maggio 2007

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

07A05394

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Restituzione delle autorizzazioni all'ente Chiara-Onlus

Con delibera n. 7/2007/AE/SG del 29 maggio 2007 la Commissione per le adozioni internazionali ha dato esecuzione alla sentenza del Tar Lazio n. 3037/2007 che ha accolto con limitazioni il ricorso di Chiara-Onlus. Sono state pertanto restituite le autorizzazioni prima concesse all'ente Chiara-Onlus a decorrere dalla data dell'11 giugno 2007, con la firma di un accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. L'aggiornamento sull'operatività nei paesi seguirà all'accreditamento da parte delle autorità straniere.

07A05407

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina dell'ambasciatore a r. Claudio Moreno a commissario del Governo per l'esposizione internazionale (Riconosciuta) di Saragozza 2008.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

(*Omissis);*

Decreta:

L'Ambasciatore a r. Claudio Moreno è nominato commissario del Governo per l'esposizione internazionale (Riconosciuta) di Saragozza 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del commercio internazionale
BONINO

07A05391

Nomina del Ministro plenipotenziario Diego Lorenzo Longo a segretario generale del commissariato per l'esposizione internazionale (Riconosciuta) di Saragozza 2008.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario Diego Lorenzo Longo è nominato segretario generale del commissariato per l'esposizione internazionale (Riconosciuta) di Saragozza 2008 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il Ministro degli affari esteri: D'ALEMA

07A05392

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica popolare socialista, firmato a Tripoli il 5 giugno 2003.

Il giorno 30 maggio 2007 si è perfezionato lo scambio degli Strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica popolare socialista, firmato a Tripoli il 5 giugno 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 dicembre 2005, n. 258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2005.

In conformità all'art. 21, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 30 maggio 2007.

07A05395

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario: Trimesul CM - Iodiojet - Gabbrostim - Adiuxan B12 Carnitina - Fosforilene plus - Vetkelfizina - Tiljet 20 - Uvitriam - Adisole Ade - Elmifarma L - Gabbrofen 25% iniettabile - Findol 10% - Novosterol - Neotrimicina - Erbacolina - Gabbrovital B Forte.

Provvedimenti dal n. 87 al n. 102 del 21 maggio 2007

Specialità medicinali per uso veterinario:

TRIMESUL CM. - A.I.C. n. 103255;

IODIOJET - A.I.C. n. 102606;

GABBROSTIM - A.I.C. n. 101558;

ADIUXAN B12 CARNITINA - A.I.C. n. 102618;

FOSFORILENE PLUS - A.I.C. n. 101557;

VETKELFIZINA - A.I.C. n. 100109;

TILJET 20 - A.I.C. n. 101566;

UVITRIAM - A.I.C. n. 101544;

ADISOLE ADE - A.I.C. n. 101538;

ELMIFARMA L - A.I.C. n. 101552;

GABBROFEN 25% iniettabile - A.I.C. n. 103285;

FINDOL 10% - A.I.C. n. 100191;

NOVOSTEROL - A.I.C. n. 101535;

NEOTRIMICINA - A.I.C. n. 101545;

ERBACOLINA - A.I.C. n. 101541;

GABBROVITAL B FORTE - A.I.C. n. 102329.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II ridotta. Aggiunta sito produttivo per tutte le fasi di produzione compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata, per le specialità medicinali sopra indicate, la produzione, compreso il rilascio dei lotti anche presso l'officina Ceva Santè Animale sita in Z.I. La Ballastiere B.P. 126 - Libourne Cedex - Francia.

Decorrenza ed efficacia: Il presente provvedimento che entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana annulla e sostituisce quanto comunicato con nota prot. DGSA/IV/50681P del 30 maggio 2007.

07A05390

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Triantelm»

Provvedimento n. 105 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario TRIANTELM nelle confezioni:

scatola da 2 cpr in blister - A.I.C. n. 102669013;

scatola da 4 cpr in blister - A.I.C. n. 102669025;

scatola da 6 cpr in blister - A.I.C. n. 102669037;

scatola da 60 cpr in blister - A.I.C. n. 102669049;

scatola da 120 cpr in blister - A.I.C. n. 102669052.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (MI) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendere dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile» a: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A05344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Starter»

Provvedimento n. 106 del 29 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario STARTER confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102113014;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102113038.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: Variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito: 1. dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario, dopo la prima apertura e, precisamente: «il prodotto dopo la prima apertura deve essere utilizzato immediatamente e non conservato».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05343

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Thiamil 200»

Provvedimento n. 108 del 31 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario «THIAMIL 200», nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102117025.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale domicilio fiscale in Aprilia (LT) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo II: aggiornamento della parte II del dossier di tecnica farmaceutica.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiornamento della parte II del dossier di tecnica farmaceutica. Si fa presente che rimane confermato il periodo di validità del prodotto finito in confezionamento integro e correttamente conservato (24 mesi), mentre viene inserito il periodo di validità dopo prima apertura: ventotto giorni, se conservato a 2 - 8 °C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene al periodo di validità dopo ricostituzione, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05342

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modifiche in corso d'opera al progetto già autorizzato di una centrale termoelettrica in comune di Leinì. Proponente: Società AceaElectrabel Produzione S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0014801 del 23 maggio 2007 la direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di via relativa a modifiche in corso d'opera al progetto già autorizzato di una centrale termoelettrica in comune di Leinì (Torino).

Si dispone che la modifica di progetto, proposta dalla Società AceaElectrabel produzione S.p.A. con sede in piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma, risponde all'esigenza di ottemperare alla prescrizione del teleriscaldamento e che gli interventi relativi non sono tali da alterare l'impatto dell'opera sulle componenti ed i fattori ambientali, pertanto, possa essere esclusa dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A05393

Individuazione di Associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreti del 31 maggio 2007 l'Associazione denominata «Forum Ambientalista: Movimento Rosso - Verde», con sede in Roma, via di S. Ambrogio n. 4, e l'associazione denominata «Associazione Culturale Greenaccord», con sede in Roma, via del Carmine n. 3, sono individuate tra le associazioni di protezione ambientale.

07A05397

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate

Si rende noto che in data 31 maggio 2007 è stato emesso il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate concernente il ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate.

Il predetto ruolo è consultabile nel sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).

07A05408

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipidem»

Estratto determinazione n. 518 dell'8 giugno 2007

Medicinale: LIPIDEM.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG - Carl-Braun-Strasse 1 - 34209 Melsungen, Germania.

Rappresentante per l'Italia: B. Braun Milano S.p.a., via V. da Seregno, 14 - 20161 Milano.

Confezioni:

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 036735013/M (in base 10) 131215 (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036735025/M (in base 10) 13121K (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036735037/M (in base 10) 13121X (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036735049/M (in base 10) 131229 (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036735052/M (in base 10) 13122D (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 036735064/M (in base 10) 13122S (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 6 flaconi in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 036735076/M (in base 10) 131234 (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 1 sacca in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036735088/M (in base 10) 13123J (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 10 sacche in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036735090/M (in base 10) 13123L (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 1 sacca in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036735102/M (in base 10) 13123Y (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 10 sacche in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036735114/M (in base 10) 13124B (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 1 sacca in plastica da 1000 ml - A.I.C. n. 036735126/M (in base 10) 13124Q (in base 32);

200 mg/ml emulsione per infusione 10 sacche in plastica da 1000 ml - A.I.C. n. 036735138/M (in base 10) 131252 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Composizione: 1000 ml di emulsione contengono:

principio attivo:

trigliceridi a catena media 100,0 g;

olio di soia, raffinato 80,0 g;

trigliceridi con acidi grassi omega-3 20,0 g;

contenuto di acido grasso essenziale per litro:

acido linoleico (omega-6) da 48,0 a 58,0 g;

acido alfa-linolenico (omega-3) da 5,0 a 11,0 g;

acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico (omega-3) da 8,6 a 17,2 g

200 mg/ml (20%) corrisponde al contenuto totale di trigliceridi;

contenuto calorico per litro 7.900 kJ = 1.910 kcal;

osmolalità circa 410 mOsm/kg;

titolazione (a pH 7.4) meno di 0,5 mmol/l NaOH o HCI

pH da 6,5 a 8,5

eccipienti:

lecitina d'uovo, glicerolo, sodio oleato, assorbile palpitato, all-rac-α-tocoferolo (da 0,160 a 0,220 g/l), sodio idrossido per aggiustare il pH, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG D-34209 Melsungen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: apporto di lipidi, comprendente acidi grassi essenziali omega_6 e omega_3, come parte di un regime di nutrizione parenterale per adulti, quando la nutrizione orale o entrale è impossibile, insufficiente o controindicata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 036735013/M (in base 10) 131215 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036735025/M (in base 10) 13121K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036735037/M (in base 10) 13121X (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036735049/M (in base 10) 131229 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 10 flaconi in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036735052/M (in base 10) 13122D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 1 flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 036735064/M (in base 10) 13122S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 6 flaconi in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 036735076/M (in base 10) 131234 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 1 sacca in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036735088/M (in base 10) 13123J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 10 sacche in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036735090/M (in base 10) 13123L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 1 sacca in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036735102/M (in base 10) 13123Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 10 sacche in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036735114/M (in base 10) 13124B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 1 sacca in plastica da 1000 ml; - A.I.C. n. 036735126/M (in base 10) 13124Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

200 mg/ml emulsione per infusione 10 sacche in plastica da 1000 ml;

A.I.C. n. 036735138/M (in base 10) 131252 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05385

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxycontin»

Estratto determinazione n. 519 dell'8 giugno 2007

Medicinale: OXYCONTIN.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., via G. Serbelloni, 4 - 20122 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034435255/M (in base 10) 10UW5R (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL; - A.I.C. n. 034435267/M (in base 10) 10UW63 (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034435279/M (in base 10) 10UW6H (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034435281/M (in base 10) 10UW6K (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 112 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034435293/M (in base 10) 10UW6X (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: 1 compressa da 5 mg contiene:

principio attivo:

4,5 mg di ossicodone pari a 5 mg di ossicodone cloridrato;

eccipienti:

lattosio, povidone, ammoniometacrilato copolimero in dispersione, acido sorbico, glicerolo triacetato, talco, magnesio stearato, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), macrogol, blu brillante (E133).

Produzione, controllo, rilascio dei lotti confezionamento: Bard Pharmaceuticals Ltd - Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 0GW Inghilterra.

Produzione controllo confezionamento: Mundipharma GmbH Mundipharma Strasse D-65549 Limburg Germania.

Produzione confezionamento: PF Laboratories Inc, 700 Union Boulevard Totowa USA.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore intenso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 034435267/M (in base 10) 10UW63 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 5,78 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 9,54 euro.

Limitatamente ai pazienti affetti da dolore moderato o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa secondo le modalità prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Sconto obbligatorio del 30% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura.

RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.

RMS: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per indicazioni non rimborsate.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Farmacovigilanza.

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzeta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05386

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Mecloderm»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1085 del 18 maggio 2007

Medicinale: MECLODERM.

Titolare A.I.C.: Shire Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Italia, 29, 50123 - Firenze - codice fiscale 00643730419.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è modificata, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022839132 - «6,67% schiuma cutanea» contenitore sottopressione 30 g,

varia in:

A.I.C. n. 022839132 - «2% schiuma cutanea» contenitore sottopressione 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05359

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Acido ursodesossicolico Pliva»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1189 del 4 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10, 20092 - Cinisello Balsamo (Milano).

Medicinale: ACIDO URSODESOSSICOLICO PLIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033674019 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 033674021 - «225 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule a rilascio prolungato (sospesa);

A.I.C. n. 033674033 - «450 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule a rilascio prolungato.

È ora trasferita alla società:

Special Product's Line S.p.a. (codice fiscale 03840521003), con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 15, 00040 - Pomezia (Roma).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in acido ursodesossicolico Special Product's Line.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05360

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1190 del 4 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Copernico S.r.l. (codice fiscale 01783270745), con sede legale e domicilio fiscale in via Oria, 32, 72028 - Torre Santa Susanna (Brindisi).

Medicinale: AMOXICILLINA COPERNICO.

Confezioni:

A.I.C. n. 033676014 - «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 033676026 - «1 g granulato per sospensione orale» 12 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 033676038 - «5% sospensione orale» 1 flacone 60 ml (sospesa).

Medicinale: BATASALGIN.

Confezione: A.I.C. n. 036273023 - «0,1% + 0,1 % crema» tubo 30 g.

Medicinale: BROMAZEPAM COPERNICO.

Confezione: A.I.C. n. 035830037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml.

Medicinale: DERGESOL.

Confezione: A.I.C. n. 036271029 - «0,1% crema» tubo 30 g.

Medicinale: DIAZEPAM COPERNICO.

Confezione A.I.C. n. 036136012 - «5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Medicinale: LORMETAZEPAM COPERNICO.

Confezione: A.I.C. n. 036041010 - «2,5 mg/ ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Medicinale: TRIAZOLAM COPERNICO.

Confezioni:

A.I.C. n. 036227054 - «0,125 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 036227066 - «0,125 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036227078 - «0,25 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 036227080 - «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Sono ora trasferite alla società:

Actavis Group PTC EHF, con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarf Jördur-Islanda (Islanda).

Con conseguente variazione delle seguenti denominazioni di medicinale:

da Amoxicillina Copernico a Amoxicillina Actavis;

da Bromazepam Copernico a Bromazepam Actavis;

da Diazepam Copernico a Diazepam Actavis;

da Lormetazepam Copernico a Lormetazepam Actavis;

da Triazolam Copernico a Triazolam Actavis.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05361

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dropflam»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1206 del 4 giugno 2007

Medicinale: DROPFLAM.

Titolare A.I.C.: Eupharmed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via A. Gentileschi n. 26, cap. 80100 - codice fiscale 06954981004.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) - Modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica degli eccipienti. La composizione degli eccipienti varia:

da: acido borico 19,00 mg; gliceril-polietilenglicole ricinoleato 50,00 mg; trometamina 6 mg; mertiolato sodico 0,04 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml;

a: benzalconio cloruro 0,05 mg; disodio edetato 1,0 mg; idrossi propil y- ciclodestrina 20 mg; acido cloridrico 2,10 mg; propilenglicole 19,00 mg; trometamina 1,0 mg; tiolosapolo 1,0 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

È inoltre autorizzata la conseguentemente modifica delle condizioni di conservazione che variano da: 2 - 8° C, a: 25° C relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 034585012 - «1 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Desametasone Fosfato Mayne Pharma».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1207 del 4 giugno 2007

Medicinale: DESAMETASONE FOSFATO MAYNE PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Orazio n. 20/22, cap. 80122 - codice fiscale 04953180967.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità del prodotto finito:

da: 36 mesi;

a: 24 mesi,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033961018 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 033961020 - «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio con l'obbligo da parte della ditta a ritirare i lotti che progressivamente raggiungeranno il termine del periodo di validità di due anni.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zymafluor»

Estratto determinazione A.I.C. N/V n. 1214 del 4 giugno 2007

Medicinale: ZYMAFLUOR.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1, cap. 21040 - codice fiscale 00687350124.

Variazione A.I.C.:

riduzione del periodo di validità (B11);

modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità:

da: 4 anni;

a: 3 anni.

È inoltre autorizzata la modifica delle condizioni di conservazione:

da: conservare a riparo dall'umidità;

Rcp:

a: conservare a temperatura non superiore a 25 °C. Conservare nella confezione originale. Tenere il tubo ben chiuso.

Fi ed etichette:

a: conservare a temperatura non superiore a 25 °C. Conservare nella confezione originale. Tenere il tubo ben chiuso per tenerlo a riparo dell'umidità.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022252035 - «0,25 mg compresse» 200 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05364

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Arial»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1216 del 4 giugno 2007

Medicinale: ARIAL.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino n. 12 - 12/A, cap. 20122 - codice fiscale 00791570153.

Variazione A.I.C.: Rettifica determinazione n. 1005 dell'8 maggio 2007.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione n. 1005 dell'8 maggio 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale: «Arial», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* «Serie generale» n. 112 del 16 maggio 2007, pag. 25, è apportata la seguente modifica: dopo l'eccipiente HFA 134a 75 mg aggiungere al testo:

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027891136 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05365

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2006	Maggio	127,8	2,2	3,9
	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7
	Novembre	128,3	1,7	3,6
	Dicembre	128,4	1,7	3,6
	Media	*127,8*		
2007	Gennaio	128,5	1,5	3,7
	Febbraio	128,8	1,5	3,6
	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,4
	Maggio	129,6	1,4	3,6

07A05424

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 maggio 2007, n. 62, recante: «Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2007).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2007, alla pagina 4, seconda colonna, all'articolo 5, comma 1, alla fine del primo periodo, dove è scritto: «... secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi *2, 3, 4, 5 e 6.*», leggasi: «... secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi *2, 3, 4 e 5.*». Inoltre, alla pagina 5, prima colonna, all'art. 5, comma 5, dove è scritto: «... agli investimenti previsti dall'articolo 6, comma 13, lettere a), b) e *d)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ...», leggasi: «... agli investimenti previsti dall'articolo 6, comma 13, lettere a), b) e *c-bis)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ...».

07A05425

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-140) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.